SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1996.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Asso piglia tutto».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Asso piglia tutto» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 1° luglio 1996, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Asso piglia tutto».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene immagini di richiamo del gioco di carte, la denominazione «Asso piglia tutto», la scritta «lotteria istantanea con jolly da 1 miliardo» e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; l'area del gioco è situata a destra in alto ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «Gratta qui»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione. Nella parte sovrastante l'area del gioco è ripetuto il numero del biglietto.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati i punteggi vincenti ed il premio corrispondente a ciascun punteggio, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio. È altresì rappresentato l'«ASSO DI DENARI» il cui rinvenimento nell'area del gioco comporterà l'attribuzione del premio di L. 1.000.000.000.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è di L. 2.500.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato del gioco impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammontante a L. 43.750.000.000 è ripartita in sette categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria:

categoria 1ª: n. 10 premi di L. 100.000.000 - un asso di bastoni;

categoria 2ª: n. 15 premi di L. 30.000.000 - un asso di spade;

categoria 3ª: n. 210 premi di L. 10.000.000 - un asso di coppe;

categoria 4ª: n. 80.000 premi di L. 100.000 - tre re;

categoria 5ª: n. 400.000 premi di L. 10.000 - tre cavalli;

categoria 6ª: n. 640.000 premi di L. 5.000 - tre fanti;

categoria 7ª: n. 9.600.000 premi di L. 2.500 - tre sette.

Inoltre è previsto un premio speciale di lire 1.000.000.000, da attribuire al possessore del biglietto che nel riquadro destinato all'area del gioco rinvenga il «jolly» rappresentante l'asso di denari.

Il premio di L. 2.500 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª categoria e dei jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dagli enti concessionari della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4ª, 5ª, 6ª e 7ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1996

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 89

96A4607

DECRETO 8 luglio 1996.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180, del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10,00 per cento;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1995, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1995;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1995, concernente l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di tre nuovi fiammiferi e determinazione delle loro aliquote di imposta di fabbricazione;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero, effettuata dalla Società P. Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;

Viste le proposte presentate in data 5 agosto 1995, 31 ottobre 1995 e 12 aprile 1996 dall'anzidetto Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto Comitato, di procedere all'iscrizione in tariffa del nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Camino Maxi» prodotto dalla fabbrica KM Zundholz International Karl Muller Gmbh di Meckesheim/Germany nonché, alla determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi;

Decreta.

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di condizionamento di fiammifero, denominato «KM Camino Maxi» le cui caratteristiche sono così determinate:

a) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «KM Camino Maxi»:

caratteristiche dei fiammiferi:

lunghezza senza capocchia: mm 195;

lunghezza con capocchia: mm 200;

diametro: mm 5;

tolleranza massima misure: 4%;

diametro capocchia minima: mm 4;

diametro capocchia massima: mm 6;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 220 × 65 × 22;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: strisce sui due lati di mm 220 × 22;

tolleranza del contenuto: 3%.

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione e stabilita nella misura indicata negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «KM Camino Maxi».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

50) colore «rosso-giallo», con legenda «KM Camino» in basso, per la scatola di cartoncino con 45 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «KM Camino Maxi».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero «KM Camino Maxi» la marca indicata all'art. 1 al n. 18 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito come segue:

1. — Scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinato amorfo, donominata «KM Camino Maxi».[a] . . . . L. 5.000

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero è stabilita nella misura di seguito indicata unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricaz Lire	Imposta sul valore agg. Lire
1) Scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinato amorfo, denominato «KM Caminetto Maxi».	468,36	798,32

Art. 4.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

KM Carezza Mini	L.	33
KM Carezza	»	14
KM Camino	»	97
KM Camino Maxi.	»	174.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui al succitato art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi.

Pertanto per i fiammiferi di cui al presente articolo che andranno ad inserirsi tra quelli di cui all'art. 1, paragrafo II, del suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

51) colore «giallo limone», con legenda «KM Carezza Mini» in basso, per la scatola di cartoncino;

52) colore «rosso giallo», con legenda «KM Carezza» in basso, per la scatola di cartone;

53) colore «verde grigio», con legenda «KM Camino» in basso, per la scatola di cartone;

54) colore «bleu caldo», con legenda «KM Camino Maxi» in basso, per la scatola di cartoncino.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui ai commi precedenti, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativo del presente articolo le marche indicate all'art. 1, rispettivamente, ai numeri 35, 41, 45 e 38 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A4608

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il quale dispone, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti;

Viste le delibere del 29 dicembre 1995 e 28 febbraio 1996, con le quali l'assemblea dei soci della Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 8, 11, 14 e 20 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 8, 11, 14 e 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis)

Comma 2.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sostenere in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

Comma 3.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività ... *(omissis)*.

(Omissis)

Art. 8.

Comma 1.

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei componenti il collegio dei revisori;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché sulla proposta di destinazione dell'avanzo o della copertura del disavanzo di esercizio;

sulla determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori;

sulle proposte di modifiche statutarie, formulate dal consiglio di amministrazione

Comma 2.

Esprime parere sull'istituzione e le modifiche del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale.

Art. 11.

(Omissis)

Comma 5.

I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente

Comma 6

Per le nomine dei consiglieri l'assemblea dei soci può tenere conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento dell'ente

Comma 7.

Non possono ricoprire la carica di consigliere:

(omissis)

(Omissis)

Art 14.

(Omissis)

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis).

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni,

la designazione o la nomina *con la maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio di amministrazione,* di persone a cariche presso società ed enti, *nonché la designazione alla carica di presidente e di vice presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda conferitaria, nel rispetto dei patti parasociali e dei membri* del consiglio di amministrazione della società conferitaria, nel numero di competenza della *Fondazione, da* scegliersi tra i soci in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa *vigente,*

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate,

(omissis).

Comma 5.

L'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica.

Comma 6

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche consultive anche i componenti il consiglio di amministrazione e i soci dell'ente.

Art. 20.

(Omissis)

Comma 5.

L'ente, quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società medesima in misura non inferiore al 10%.

96A4604

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 giugno 1996.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Torino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Torino è inserito nella terza classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1995, n 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Torino dalla terza alla seconda, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Torino sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Torino è inserito nella seconda classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 22 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4553

DECRETO 22 giugno 1996.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Venezia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Venezia è inserito nella terza classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Venezia dalla terza alla seconda, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Venezia sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Venezia è inserito nella seconda classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 22 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4554

DECRETO 22 giugno 1996.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Genova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Genova è inserito nella terza classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Genova dalla terza alla seconda, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Genova sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Genova è inserito nella seconda classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 22 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4555

DECRETO 22 giugno 1996.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Catania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Catania Fontanarossa è inserito nella terza classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Catania Fontanarossa dalla terza alla seconda, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Catania Fontanarossa sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Catania Fontanarossa è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 22 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4556

DECRETO 22 giugno 1996.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Lametia Terme.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Lametia Terme è inserito nella terza classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale:

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Lametia Terme dalla terza alla seconda, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Lametia Terme sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Lametia Terme è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 22 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4557

DECRETO 22 giugno 1996.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Firenze Peretola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 nella quale l'aeroporto di Firenze Peretola è stato inserito nella quinta classe della tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Firenze Peretola dalla quinta alla quarta, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Firenze Peretola sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Firenze Peretola è inserito nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 22 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4558

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 giugno 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra De Felip Eleonore e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo austriaco «Magister der Philologie» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università di Innsbruck;

Considerato che la sig.ra De Felip Eleonore ha conseguito l'attestato di praticantato presso il ginnasio accademico di Innsbruck e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 2 ottobre 1995 dal console generale d'Italia in Innsbruck che certificata la regolarità ed il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal commissario del Governo per la provincia di Bolzano in data 28 febbraio 1994;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 maggio 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra De Felip Eleonore nata a Bolzano il 19 maggio 1967 e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 10 giugno 1996

Il direttore generale: D'AMORE

96A4552

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 aprile 1996.

Adozione del piano per l'anno 1996 per il controllo ufficiale dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, già definiti fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale è disposto che il Ministro della sanità, sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, adotti piani nazionali annuali per il controllo ufficiale:

a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, dai decreti di autorizzazione dei prodotti stessi;

b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, la quale deve essere conforme a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, di lotta integrata;

Visto l'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale è disposto che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero della sanità, entro il 31 maggio di ciascun anno, i risultati dei controlli eseguiti per la realizzazione dei piani annuali di cui al primo comma del medesimo art. 17, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti;

Vista la circolare del Ministro della sanità 10 giugno 1995, n. 17, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto l'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale è attribuita al Ministero della sanità ed alle istituzioni sanitarie la competenza della vigilanza per l'applicazione del regolamento in materia di produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, ferme restando le competenze delle altre amministrazioni dello Stato nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti, nonché la facoltà del Ministero della sanità di avvalersi dell'opera dei nuclei dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 marzo 1975;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 7, relativo all'esercizio delle funzioni delegate alle regioni in materia di controlli;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti la prevenzione e la repressione anche delle infrazioni nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario o forestale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, concernente l'istituzione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevedendo tra l'atro che le attività di indirizzo e coordinamento necessaria a garantire l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione europea e di altre istituzioni internazionali siano assicurate dal Ministero della sanità;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, con la quale sono stati riordinati gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con la quale tra l'altro è stato istituito il registro delle imprese, incluse quelle agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto di adottare per l'anno 1996 il primo piano di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari;

Decreta:

Art. 1.

Piani delle regioni e delle province autonome per l'anno 1996

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome adottano per l'anno 1996, in conformità a quanto previsto agli allegati 1 e 2, il Piano di controllo ufficiale:

a) dei prodotti fitosanitari in commercio nel territorio di competenza, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

b) dell'utilizzazione nel territorio di competenza dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, di lotta integrata.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità il piano, unitamente ad una relazione illustrativa dello stesso.

3. Entro il 31 maggio 1997 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità i risultati derivanti dall'attuazione del piano, conformandosi allo schema di cui agli allegati 1 e 2.

4. Entro il 31 luglio 1997 il Ministero della sanità presenta alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati conseguiti dai piani durante l'anno 1996, inclusi quelli relativi alle attività dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi. Di tale relazione sono, altresì, informate le regioni, le province autonome e le amministrazioni interessate.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. I Piani delle regioni e delle province autonome:

a) individuano dettagliatamente le attività oggetto del Piano;

b) forniscono indirizzi per l'esecuzione delle attività, nonché per la raccolta e l'elaborazione dei risultati al fine di assicurare una presentazione uniforme dei risultati;

c) individuano le priorità tra le attività previste dal piano;

d) individuano le istituzioni regionali, provinciali e territoriali competenti per le attività previste dal piano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti;

e) definiscono le modalità di coordinamento funzionale ed organizzativo tra le istituzioni, di cui alla lettera *d)*, e, in particolare, tra le unità sanitarie locali, i servizi fitosanitari regionali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; deve essere altresì individuata un'autorità regionale responsabile del coordinamento e dei rapporti con il Ministero della sanità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le province autonome provvedono:

a) alla compilazione dell'elenco dei locali di deposito e degli esercizi di vendita, residenti nel territorio di propria competenza, autorizzati ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

b) all'individuazione degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, residenti nel territorio di propria competenza, in possesso dell'autorizzazione all'uso di prodotti molto tossici, tossici e nocivi di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonché all'uso di gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse al Ministero della sanità e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, entro i successivi sessanta giorni.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 235

ALLEGATO 1

INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART. 1: COMMERCIO DEL PRODOTTI FITOSANITARI

I. FINALITÀ DEL CONTROLLO.

1. Contenuto dei prodotti fitosanitari.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitaria quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell'Allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194):

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20 °C)	Tolleranza
fino a 25 g	± 15% formulazione omogenea ± 25% formulazione non omogenea
> 25 fino a 100	± 10%
> 100 fino a 250	± 6%
> 250 fino a 500	± 5%
> 500	± 25 g/kg o ± 25 g/l

2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Nell'ambito delle attività è necessario anche verificare che i prodotti fitosanitari immessi in commercio siano autorizzati e conformi a tutte le condizioni previste dal decreto di autorizzazione di ciascun prodotto con particolare riferimento a quelle relative a:

a) imballaggi, che devono essere rispondenti alle prescrizioni recate dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 6, del decreto medesimo;

b) etichette, che devono essere corrispondenti a quelle autorizzate dal Ministero della sanità;

c) taglie, che devono essere corrispondenti a quelle previste dal decreto di autorizzazione;

d) eventuali prescrizioni di particolari limitazioni territoriali precisate dall'autorizzazione di uno specifico prodotto fitosanitario.

3. Frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento.

Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari, finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme vigenti, riassunte dalla circolare del Ministro della sanità 12 maggio 1993, n. 15, e le modalità dei campionamenti devono soddisfare i seguenti criteri:

a) la frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e di esercizi di vendita, calcolata sulla media di tre anni, deve essere pari ad almeno un sopralluogo ispettivo per anno;

b) la frequenza dei sopralluoghi ispettivi deve essere, inoltre, in rapporto con le caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita nonché con eventuali situazioni di inadempienza degli stessi risultanti da pregresse attività ispettive;

c) in occasione di ogni sopralluogo ispettivo si deve procedere a campionamenti secondo modalità statistiche significative dei prodotti fitosanitari detenuti ai fini di vendita, secondo le modalità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

II. LUOGHI NEI QUALI EFFETTUARE IL CONTROLLO.

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

a) i depositi di smistamento, di cui all'art. 9, sesto paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, presso gli stabilimenti, autorizzati, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e, ove prescritto, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

III. CRITERI DI ELABORAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

È opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate ed al numero di campioni verificati, specificando la natura delle principali violazioni riscontrate, il numero e la frequenza percentuale delle stesse, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

1. verifica che i prodotti fitosanitari siano autorizzati per l'immissione in commercio;
2. verifica degli imballaggi e delle etichette dei prodotti fitosanitari;
3. verifica del contenuto quali-quantitativo dei prodotti fitosanitari;
4. verifica delle modalità di conservazione e di trasporto;
5. controllo dei locali di deposito e di vendita di prodotti fitosanitari per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di locali di deposito e di esercizi di vendita, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e alla circolare del 12 maggio 1993, n. 15, incluse le indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette autorizzate.

Per i punti da 1 a 4 specificare le infrazioni relative a prodotti fitosanitari provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

IV. SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare le seguenti modalità:

1. Controllo sulla vendita

	Totale numero	
Ispezioni	. . . .	
Infrazioni	. . . .	di cui:

		Infrazioni
Prodotti fitosanitari non autorizzati	. . . .	
Vendite non autorizzate	. . . .	
Inappropriate condizioni di conservazione	. . . .	
Altro (specificare)	. . . .	

2. Controllo etichette e confezionamento dei prodotti fitosanitari

	Ispezioni	Infrazioni
Imballaggi (art. 15.1 del D.L.vo n. 194/1995)		
Etichette (art. 16, commi 1, 3 e 4.a), del D.L.vo n. 194/1995) . . .		

(N.B.: quando necessario, menzionare ulteriori dettagli sui più frequenti tipi di infrazione, con chiaro riferimento alle relative parti degli artt. 15 e 16 del D.L.vo n. 194/1995).

3. Controllo sulla composizione dei prodotti fitosanitari

	Totale	
Analisi	. . . .	
Infrazioni	. . . .	di cui:

	Analisi	Infrazioni
Identità sostanza attiva		
Contenuto sostanza attiva		
Altro (coformulanti, impurezze)		
Proprietà chimico-fisiche inaccettabili		
Altro (specificare)		

N.B. allegare informazioni più dettagliate quando si evidenziano specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati membri dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CUI ALL'ART. 1: IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I. FINALITÀ DEL CONTROLLO.

Le finalità della verifica riguardano:

il possesso del patentino, ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari;

l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, ove prescritti, utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari o comunque disponibili presso l'azienda;

le segnalazioni di malore o intossicazione associate all'impiego di prodotti fitosanitari;

l'idoneità e la manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;

l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;

il monitoraggio ambientale (aria, acqua, suolo, vegetali e animali) per accertare la presenza nei diversi comparti di residui o prodotti di trasformazione dei prodotti fitosanitari utilizzati.

II. LUOGHI E MODALITÀ DEI CONTROLLI.

1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo:

in campo, al momento dell'impiego, per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate;

in campo, successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e degli intervalli di sicurezza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari o prescritti dai provvedimanti di portata generale quali quelli sui limiti massimi di residui;

nei depositi delle derrate immagazzinate;

nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.

2. Le modalità della verifica tengono conto di quanto segue:

a) le verifiche del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione al numero di misure ispettive ed alla loro tipologia, devono essere correlate con le specificità territoriali quali:

l'importanza delle diverse colture per l'agricoltura regionale o provinciale;

le quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale o provinciale;

b) il coordinamento e, ove possibile, l'integrazione con i piani di lotta integrata e/o guidata;

c) alcune priorità:

l'opportunità di controllare prioritariamente l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223);

l'opportunità di controllare prioritariamente l'impiego dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati (serre);

per quanto riguarda l'impiego su alcune colture agricole di determinate sostanze attive dei prodotti fitosanitari si evidenziano le seguenti priorità:

Frutta:

mele, pere, pesche = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di:
insetticidi fosforati e carbammici,
fungicidi ftalamidici e benzimidazolici,

uva (da tavolo e da vino) = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di:
fungicidi ditiocarbammici, ftalimidici e benzimidazolici,
insetticidi fosforati e carbammici,
vinclozolin, procimidone, iprodione, imazalil, benzimidazolici;

fragole = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di:
fungicidi ditiocarbammici;

agrumi = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di:
tiabendazolo, imazalil, metidathion, altri insetticidi fosforati.

Ortaggi in generale = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di:
fungicidi ditiocarbammici, clorotalonil, procimidone, iprodione, vinclozolin, ftalimicidi;
insetticidi clorurati, fosforati, carbammici;

Insalate = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di:
ditiocarbammati, clorotalonil, folpet, captano;

patate = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di:
antigermoglio (profam, clorprofam), carbammati insetticidi;

pomodori = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di:
benomil, clorotalonil, vinclozolin.

III. CRITERI DI ELABORAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Dati totali relativi al numero e al tipo di ispezioni, nonché, ove pertinente, al numero di campioni, per ciascuna delle seguenti attività di controllo, specificando il numero di infrazioni accertate.

1. Controllo per accertare che i prodotti fitosanitari autorizzati siano conservati e impiegati correttamente dagli utilizzatori, in conformità a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nell'autorizzazione e riportate nell'etichetta, quali gli impieghi consentiti, le modalità di trattamento (dosi, numero di trattamenti), la fase biologica delle piante trattate e degli organismi nocivi da combattere, le precauzioni da adottare per prevenire eventuali rischi (frasi di rischio e consigli di prudenza).

2. Controllo del rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzazione, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie e, quando possibile, dei principi di lotta antiparassitaria integrata, in relazione alle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, incluse quelle climatiche.

3. Controllo del rispetto degli intervalli di sicurezza che devono intercorrere tra il trattamento e la raccolta o, per le derrate immagazzinate, l'immissione in commercio, nonché del rispetto del tempo di rientro di uomini e animali nel luogo di trattamento, sulla base delle prescrizioni recate dall'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

4. Segnalazione dei casi accertati di malore o intossicazione da prodotti fitosanitari.

5. Controllo dei requisiti prescritti per gli utilizzatori dall'art. 23 (patentino) del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e dell'art. 5 (registro dei trattamenti) del decreto 25 gennaio 1991, n. 217.

IV. SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare le seguenti modalità:

1. Controllo sull'impiego di prodotti fitosanitari a livello degli utilizzatori.

	Ispezioni	Infrazioni
Uso di prodotti non autorizzati		
Uso non autorizzato di prodotti autorizzati		
Inapplicazione delle precauzioni di sicurezza		
Altro (specificare altre previsioni di cui all'art. 3.3 del D.L.vo n. 194/1995)		
Inappropriate condizioni di conservazione		
Altro (specificare)		

2. Informazioni generali disponibili per correlazione con:

a) monitoraggio delle acque potabili e delle acque superficiali e sotterranee;

b) controllo dei limiti massimi di residui sui/nei prodotti ortofrutticoli, sui/nei cereali e prodotti di origine animale.

3. Incidenti:

a) incidenti occupazionali e problemi sanitari;

b) effetti negativi su organismi non-bersaglio (specificare).

4. Conclusioni (relative sia al commercio che all'impiego).
Raccomandazioni.
Comparazione con i risultati relativi agli anni precedenti.
Priorità per il programma relativo all'anno successivo.

96A4603

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 giugno 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera del Mediterraneo, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di piu anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1996, un francobollo appartenente alla suddetta serie da dedicare alla Fiera del Mediterraneo;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera del Mediterraneo, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura l'ingresso della Fiera e, sullo sfondo, il Monte Pellegrino. In alto a destra è riprodotto il logo della manifestazione. Completano il francobollo la legenda «FIERA DEL MEDITERRANEO PALERMO», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1996

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale
dello Stato
BORGIA

96A4550

DECRETO 25 giugno 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 50° anniversario della produzione della «Vespa», nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 50° anniversario della produzione della «Vespa»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo del 50° anniversario della produzione della «Vespa», nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 1/4 x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce, su fondo giallo, il logo della «VESPA» sul quale è raffigurato un giovane in Vespa di fronte al sole. Completano il francobollo il marchio commerciale della società costruttrice, la legenda «CINQUANT'ANNI DELLA "VESPA"», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A4551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Villaggio Azalea a r.l.», in Piacenza.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del còdice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa edilizia Villaggio Azalea, con sede in Piacenza, via Felice Frasi n. 31, in data 27 giugno 1995, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Villaggio Azalea a r.l.», con sede in Piacenza, via Felice Frasi n. 31, costituita per rogito notaio Del Giudice in data 1° maggio 1981, rep. n. 120853, reg. soc. 6247; BUSC n. 713/183122 è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 3 luglio 1996

Il direttore: VETTORI

96A4533

DECRETO 8 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Alfa coop. L.P.S.A. a r.l.», in Ausonia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti di ufficio e in particolare la nota prot. n. 2436/3 in data 23 agosto 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione III/3, con la quale viene comunicato l'accoglimento della proposta di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 della società cooperativa «Alfa Coop L.P.S.A. a r.l.», senza nomina di commissario liquidatore;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Alfa coop L.P.S.A. a r.l.», con sede in Ausonia, costituita per rogito notaio Marini Claudio in data 20 novembre 1985, repertorio n. 3454, registro società n. 2300, tribunale di Cassino, BUSC n. 1116/216069, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 8 luglio 1996

Il direttore: NECCI

96A4531

DECRETO 9 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia popolare a r.l.», in *Pontecorvo*.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia popolare a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo, del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia popolare a r.l.», con sede in Pontecorvo, costituita per rogito notaio Turchetta Paolo in data 1° marzo 1983, repertorio n. 658, registro società n. 1530, tribunale di Cassino, BUSC n. 977/197369, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 luglio 1996

Il direttore: NECCI

96A4532

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Considerata la necessità di effettuare una integrazione al comma 4 dell'art. 22 ed una errata corrige al comma 2, punto 5, dell'art. 23 del decreto ministeriale sopra citato;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 27 ottobre 1995, ha reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 22, relativo alle licenze in Sardegna, al comma 4 è integrato, dopo il punto, dalla seguente frase:

«L'autorizzazione del sistema ferrettara è consentita esclusivamente per le unità fino a 10 tsl.».

Art. 2.

Il comma 2, punto 5, dell'art. 23 è così corretto:

«5) iscrizione da 5 anni nel registro delle imprese di pesca o in quello dei pescatori marittimi.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1996

p. *Il Ministro:* LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 63

96A4605

DECRETO 20 febbraio 1996.

Applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca, ai compartimenti marittimi di San Benedetto del Tronto e Molfetta.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72 concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1994 con il quale, tra l'altro, e stata dichiarata in applicazione della legge n. 72/1992, la crisi della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di S. Benedetto del Tronto e di Molfetta;

Visto il proprio decreto 16 settembre 1995 con il quale è stata prorogata la sospensione dell'attività della pesca della venus gallina fino al 30 novembre 1995 nel compartimento marittimo di S. Benedetto del Tronto;

Valutata la consistenza degli stocks di molluschi bivalvi dei compartimenti marittimi nei quali è praticata la pesca in questione anche in rapporto alla situazione economico-sociale dei vari compartimenti;

Ritenuto, pur avuto riguardo a quella di altri compartimenti, che la situazione dei compartimenti marittimi di S. Benedetto del Tronto e Molfetta è particolarmente grave con riferimento sia alla consistenza degli stocks che ai problemi di carattere sociale;

Viste le relazioni scientifiche del C.N.R. di Ancona e del laboratorio di biologia marina di Bari, che consigliano di non far iniziare l'attività di pesca con le unità autorizzate all'uso della draga idraulica nonostante la ripresa del popolamento dei molluschi che, allo stato, e insufficiente;

Visto il parere n. 081/N del 16 febbraio 1996 del laboratorio di biologia marina di Bari secondo cui il depauperamento della risorsa può essere dovuto da un lato allo sforzo di pesca esercitato, dall'altro alle condizioni ambientali non favorevoli che hanno ulteriormente influito sulla riduzione della biomassa pescabile e totale con conseguente limitata presenza di reclute;

Ritenuto che le misure previste dai decreti 28 ottobre 1994 e 16 settembre 1995 vanno prorogate per i compartimenti di S. Benedetto del Tronto e di Molfetta in attesa della entrata in vigore di un piano nazionale per la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi, finalizzato ad una gestione ottimale delle risorse;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 15 gennaio 1996, ha reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. In dipendenza della perdurante crisi degli stocks di molluschi bivalvi alle unità del compartimento marittimo di S. Benedetto del Tronto e di Molfetta, esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante, è fatto obbligo di sospendere l'attività di pesca della venus gallina fino al 30 aprile 1996, già sospesa dal 1° dicembre 1995.

2. In dipendenza della dichiarazione di cui al comma 1 è corrisposto alle imprese un contributo a fondo perduto, nella misura di quattro milioni in ragione di mese.

3. Il pagamento del contributo previsto dal presente articolo è disposto con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dietro presentazione da parte di ciascun titolare dell'impresa interessata della certificazione antimafia e della documentazione attestante la compromissione del bilancio dell'impresa stessa nella misura del 35%, prevista dal decreto ministeriale 3 marzo 1992.

Art. 2.

1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici.

2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dispone la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 febbraio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 70

96A4606

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIATO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1° luglio 1996.

Approvazione del progetto «preliminare» e del progetto «definitivo» del 1° lotto dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano». (Ordinanza n. 47).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con con la predetta ordinanza n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«ente» quale quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 50.000.000.000 é finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.A.F. per Riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1702/0;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'«ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'«ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici l'istruttona finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, i sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto «preliminare» dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» per un importo complessivo di L. 50.000.000.000 ed il progetto «definitivo» «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 1° lotto» per un importo di L. 12.944.496.695;

Atteso che sul progetto preliminare e sul progetto «definitivo» primo lotto dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 232, reso nell'adunanza del 29 maggio 1996, con la raccomandazione: «che, nel capitolato speciale d'appalto del progetto definitivo, sia consentito all'impresa aggiudicataria di elaborare il progetto esecutivo entro un termine più lungo rispetto alle attuali previsioni»;

Atteso che l'«ente» in ottemperanza a quanto raccomandato dal comitato tecnico amministrativo regionale, ha provveduto a modificare la durata per l'espletamento della progettazione esecutiva, da parte dell'impresa aggiudicataria, da trenta a quarantacinque giorni;

Atteso che, su richiesta dell'«ente», con ordinanza del sub-commissario governativo n. 33 del 10 aprile 1996, in deroga al disposto di cui al comma 1), lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, l'«ente» stesso è stato autorizzato a derogare al disposto di cui al comma 1, lettera *b)* dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui è consentito l'appalto della progettazione definitiva qualora sia prevalente la componente impiantistica;

Vista la nota n. 8826, in data 18 giugno 1996, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, a conclusione dell'istruttoria, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo una copia del progetto «preliminare» dell'opera di che trattasi, e del progetto «definitivo» del primo lotto, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale n. 232;

Atteso che, con riferimento al computo dell'I.V.A. sulle spese generali, il quadro economico del progetto preliminare diverge da quello relativo al progetto definitivo del primo lotto, come riportati nel parere espresso dal C.T.A.R. con il voto n. 232 del 29 maggio 1996;

Atteso che l'assessorato dei lavori pubblici con nota n. 3320 del 5 marzo 1996, in riscontro a specifica richiesta dell'«ente» ha precisato che, in attesa di modificazioni normative al riguardo relativamente ai criteri di calcolo dell'I.V.A. sulle spese generali forfettizzate, resta fermo il consolidato indirizzo interpretativo della Regione riguardo all'art. 24 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 44, consistente nel ritenere l'I.V.A. sulle spese generali ricompresa nell'importo forfettario delle spese generali stesse;

Ritenuto di dover approvare il progetto preliminare dell'opera di che trattasi per l'importo complessivo di L. 50.000.000.000 ed il progetto definitivo del primo lotto, per l'importo complessivo di L. 12.944.496.695 sui quali ha espresso il proprio parere il C.T.A.R. con voto n. 232 del 29 maggio 1996;

Atteso che, per quanto attiene all'imputazione dell'I.V.A. sulle spese generali, il quadro economico relativo al progetto definitivo inerente al primo lotto, è coerente con i consolidati indirizzi operativi della regione in materia quali risultano confermati con la predetta nota dell'assessorato regionale dei lavori pubblici n. 3320 del 5 marzo 1996;

Atteso che, sul punto, il quadro economico del progetto definitivo del primo lotto costituisce variazione del quadro economico del progetto preliminare che reca una diversa modalità di imputazione dell'I.V.A. sulle spese generali;

Atteso che, analoga variazione verrà apportata in sede di approvazione dei progetti definitivi dei successivi lotti dell'opera di che trattasi;

Atteso pertanto, che all'approvazione dei progetti in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la più volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 all'art. 6, lettera A9;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione dei progetti dell'intervento sopra citato e, nel contempo, all'affidamento della realizzazione del primo lotto all'«ente» previsto dal programma quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, sono approvati:

il progetto «preliminare» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» dell'importo complessivo di L. 50.000.000.000;

il progetto «definitivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano primo lotto» dell'importo complessivo di L. 12.944.496.695 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta . . .	L.	9.621.975.362
B) Somme a disposizione:		
B1 Espropriazioni	L.	125.762.875
B2 Imprevisti	»	518.580.365
B3 Spese generali	»	850.002.774
B4 I.V.A. 19% di A	»	1.828.175.319
	L.	3.322.521.333
Importo del progetto . . .	L.	12.944.496.695

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 24;

espropriazioni: compimento entro mesi 60;

lavori: inizio entro mesi 24;

lavori: compimento entro mesi 30.

4. Essendo le opere del primo lotto dell'intervento, ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«ente», dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'«ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare il primo lotto dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano primo lotto» secondo il progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* dell'«ente» l'ing. Pier Francesco Cadoni è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1702/0.

3. Per l'esecuzione delle opere predette è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza Idrica», l'importo globale di L. 50.000.000.000.

4. Sul predetto importo globale la somma di L. 12.944.496.695, relativa al primo lotto dell'intervento in argomento, verrà impegnata sul bilancio della contabilità speciale n. 1690/3, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione commissariale.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo

comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. L'articolazione dell'importo globale relativo al primo lotto pari a L. 12.944.496.695, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A) Lavori a base d'asta	L.	9.621.975.362
B) Somme a disposizione:		
B1 Espropriazioni	L.	125.762.875
B2 Imprevisti	»	518.580.365
B3 Spese generali	»	850.002.774
B4 I.V.A. 19% di A	»	1.828.175.319
	L.	3.322.521.333
Importo del progetto	L.	12.944.496.695

7. Le prestazioni svolte dall'«ente» in esecuzione del presente affidamento, compresa la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

8. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituira elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

11. Resta a carico dell'«ente» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«ente» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico dell'«ente» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«ente» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. Sull'importo globale di L. 50.000.000.000, la somma di L. 12.944.496.695 relativa alla realizzazione del primo lotto dell'intervento denominato «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano», verrà messa a disposizione dell'«ente» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1702/0, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.618.062.086 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.618.062.086 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'atto di approvazione del progetto esecutivo;

L. 3.883.349.008 per spese sostenute nella misura di L. 2.588.899.339;

L. 3.883.349.008 per spese sostenute nella misura di L. 6.472.248.347;

L. 1.941.674.507 per spese sostenute nella misura di L. 10.355.597.356.

15. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'«ente», corredate da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione dell'«ente» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'«ente», in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. L'«ente», con atti a firma del suo presidente *pro-tempore* nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1702/0

presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«ente» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«ente» per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«ente» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'«ente» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«ente» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'«ente» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«ente» salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori o all'albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'«ente» trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

8. L'«ente» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«ente» nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«ente» medesimo.

10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del sub commissario.

11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«ente».

12. Le opere attuate dall'«ente» saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Legge finanziaria regionale 1989).

13. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«ente» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'«ente», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«ente» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«ente» su designazione del sub commissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«ente».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal sub commissario all'«ente» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«ente» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio dèlle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«ente» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«ente» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«ente» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«ente» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«ente», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«ente» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«ente» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«ente» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«ente» altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'«ente» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«ente» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«ente», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«ente», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«ente» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 1° luglio 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo
FADDA

96A4560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 luglio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi abrogare le seguenti disposizioni della legge 20 febbraio 1958 n. 75: articolo 1; articolo 2; articolo 3 primo comma numero 1; articolo 3 primo comma numero 2; articolo 3 primo comma numero 3; articolo 3 secondo comma; articolo 7; articolo 13 secondo comma;?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Marco Rossi in Roma, via Valdarno, 3 - recapito in Udine presso la sede del Comitato promotore, piazza Matteotti, 18 - tel. 0432/512142, fax 0432/506341.

96A4663

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 263, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 263, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4564

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 264, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 264, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4565

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4566

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 270 recante: «Modifiche al nuovo codice della strada»

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 270, recante: «Modifiche al nuovo codice della strada» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4568

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 272 recante: «Disposizioni urgenti per le società sportive»

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 272, recante: «Disposizioni urgenti per le società sportive» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4660

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 66, il prof. Franco Montacchini è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso a decorrere dal 14 gennaio 1996, per il termine di quattro mesi.

96A4579

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materie di trasporti internazionali su strada, firmato a Tunisi il 28 novembre 1990.

Il giorno 14 dicembre 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, firmato a Tunisi il 28 novembre 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 ottobre 1995, n. 476, pubblicata nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995.

In conformità all'articolo XXIV, l'accordo è entrato in vigore il giorno 13 gennaio 1996.

96A4571

Entrata in vigore dell'annesso I al protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali concernente il regolamento relativo all'identificazione.

Nel riportare qui di seguito il testo dell'annesso al protocollo sopramenzionato, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 dicembre 1985, n. 763, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, si comunica che lo stesso, così come emendato il 3 novembre 1993, è entrato in vigore per l'Italia dal 1° marzo 1994.

PROTOCOLE ADDITIONNEL
AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949,
RELATF A LA PROTECTION
DES VICTIMS DES CONFLITS INTERNATIONAUX ARMES

(PROTOCOLE I)

ANNEXE I

REGLEMENT RELATIF A L'IDENTIFICATION

(telle qu'amendée le 30 november 1993)

Copie certifiée conforme

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949
RELATIF À LA PROTECTION
DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX

(PROTOCOLE I)

ANNEXE I

REGLEMENT RELATIF A L'IDENTIFICATION

(telle qu'amendée le 30 novembre 1993)

Copie certifiée conforme

Article 1 - Dispositions générales

1. Les règles concernant l'identification dans cette Annexe mettent en oeuvre les dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter l'identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les Conventions de Genève et le Protocole.

2. Ces règles n'établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des Conventions et du Protocole.

3. Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole, régler en tout temps l'utilisation, le déploiement et l'éclairage des signes et des signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter.

4. Les Hautes parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir

des signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui améliorent la possibilité d'identification et mettent pleinement à profit l'évolution technologique dans ce domaine.

CHAPITRE I - CARTES D'IDENTITE

Article 2 - Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait ·

   (a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche;

   b) être faite d'une matière aussi durable que possible;

   c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle et en outre, si cela semble opportun, dans la langue locale de la région concernée;

   d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un;

   e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

   f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux;

   g) porter le timbre et la signature de l'autorité compétente;

   h) indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte;

   i) indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire, au verso de la carte.

2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en

une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.

Article 3 - Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire.

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue a celle qui est prévue à l'article 2 du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la Figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'article 2 du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.

IDENTIFICATION

RECTO

(espace prévu pour le nom
du pays et de l'autorité
délivrant cette carte)

CARTE D'IDENTITÉ

pour le personnel sanitaire / religieux civil PERMANENT / TEMPORAIRE

Nom . . . .

. . . .

Date de naissance (ou âge) . . . .

N° d'immatriculation (éventuel) . . . .

Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de . . . .

. . . .

. . . .

Date d'émission . . . . Carte N° . . . . . .

Signature de l'autorité
délivrant la carte

Date d'expiration . . . .

VERSO

Taille	Yeux	Cheveux . . . .

Autres signes distinctifs ou informations:

. . . .

. . . .

. . . .

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre	Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux

Fig. 1: Modèle de carte d'identité (format: 74 mm × 105 mm)

CHAPITRE II - LE SIGNE DISTINCTIF

Article 4 - Forme

Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil*, des modèles de la figure 2.

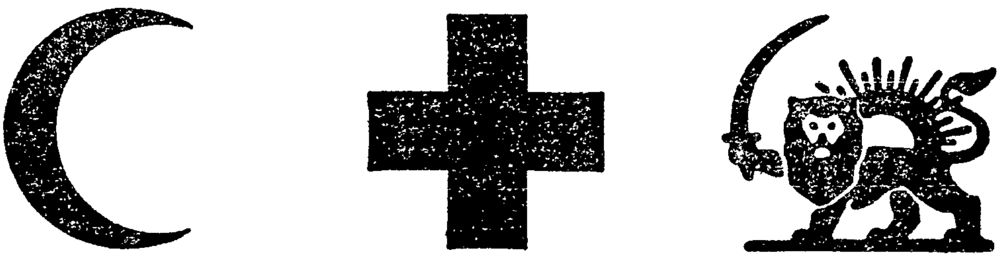


Figure 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 5 - Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de manière qu'il soit visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible, notamment à partir des airs.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé.

3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d'apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment par les instruments à infrarouge.

4. Le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

---

*Depuis 1980 plus aucun Etat n'utilise l'emblème du lion et soleil.

CHAPITRE III - SIGNAUX DISTINCTIFS

Article 6 - Utilisation

1. Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires.

2. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous).

3. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules, des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules, navires et embarcations n'est pas interdit.

4. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre.

Article 7 - Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu'il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), Doc. 9051, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d'autant de directions que possible.

2. Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l'Organisation maritime internationale (OMI), les embarcations protégées par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l'horizon.

3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles d'aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d'autres couleurs devraient le notifier.

4. La couleur bleue recommandée s'obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) défini par les équations suivantes

limite des verts	$y = 0{,}065 + 0{,}805x$
limite des blancs	$y = 0{,}400 - x$
limite des pourpres	$x = 0{,}133 + 0{,}600y$

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

Article 8 - Signal radio

1. Le signal radio consiste en un signal d'urgence et un signal distinctif, tels qu'ils sont décrits dans le Règlement des radiocommunications (RR Articles 40 et N 40) de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

2. Le message radio, précédé des signaux d'urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires

   a) indicatif d'appel ou autres moyens reconnus d'identification;

   b) position;

   c) nombre et type;

   d) itinéraire choisi;

   e) durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon les cas;

   f) toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veilles, les langues utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les fréquences

nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 9 - Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

2. Aux fins d'identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des repondeurs radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritimes.

   Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits transports sanitaires.

   Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et notifié aux Parties au conflit.

3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l'émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés.

   Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l'indicatif d'appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d'identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5kHz.

   Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d'identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l'indiqueront dès que possible aux Parties concernées et confirmeront

la fréquence utilisée en notifiant l'emploi de leurs navires-hôpitaux.

4. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

CHAPITRE IV - COMMUNICATIONS

Article 10 - Radiocommunications

1. Le signal d'urgence et le signal distinctif prévus par l'article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 (Section III, No 3214), du Règlement des radiocommunications de l'UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.

Article 11 - Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 12 - Autres moyens de communication

Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation maritime internationale, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

Article 13 - Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 14 - Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.

CHAPITRE V - PROTECTION CIVILE

Article 15 - Carte d'identité

1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article 2 du présent Règlement.

2. La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner.

IDENTIFICATION

RECTO

(espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte)

CARTE D'IDENTITÉ

du personnel de la protection civile

Nom . . . .

. . . .

Date de naissance (ou âge) . . . .

N° d'immatriculation (éventuel) . . . .

Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de . . . .

. . . .

. . . .

Date d'émission . . . . . . Carte N° . . . . . .

Signature de l'autorité délivrant la carte

Date d'expiration . . . .

VERSO

Taille	Yeux	Cheveux . . . .

Autres signes distinctifs ou informations:

. . . .

. . . .

Détention d'armes . . . .

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre	Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux

Fig. 3: Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile (format: 74 mm × 105 mm)

Article 16 - Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après .

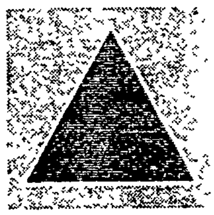


Figure 4: Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé :

   a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange;

   b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale;

   c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

CHAPITRE VI - OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES

Article 17 - Signe spécial international

1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

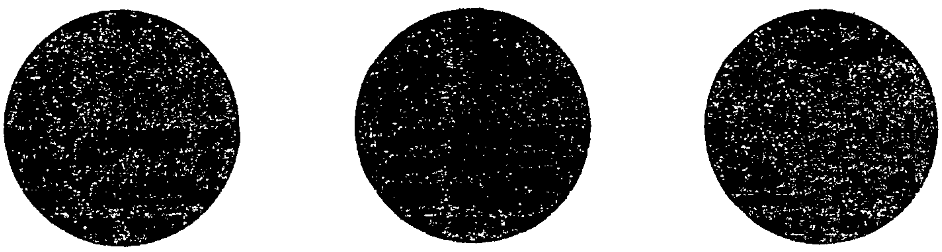


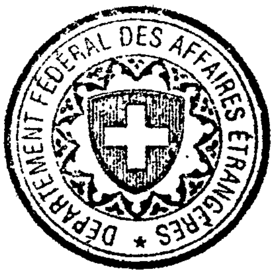
Figure 5: Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Je certifie que le texte qui précède est la copie conforme de l'Annexe I au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, telle qu'amendée le 30 novembre 1993 et en vigueur sous cette forme depuis le 1er mars 1994.

Berne, le 7 mars 1996

Pour le

DEPARTEMENT FEDERAL
DES AFFAIRES ETRANGERES



(Gamma)

Chef de la Section
des traités internationaux

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

(PROTOCOLLO I)

ANNESSO I

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IDENTIFICAZIONE

(come emendato il 3 novembre 1993)

Copia certificata conforme

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Le regole di questo Annesso relative all'identificazione attuano le disposizioni pertinenti delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo; esse mirano ad agevolare l'identificazione del personale, del materiale, delle unità, dei mezzi di trasporto e delle installazioni protette dalle Convenzioni di Ginevra e dal Protocollo.

2. Queste regole non istituiscono, in quanto tali, un diritto alla protezione. Tale diritto é disciplinato dagli articoli pertinenti delle Convenzioni e del Protocollo.

3. Le autorità competenti possono, con riserva delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo, regolamentare in qualsiasi momento l'utilizzazione, lo spiegamento e l'illuminazione di segni e segnali distintivi, nonché la possibilità di individuarli.

4. Le Alte Parti Contraenti ed in particolare le Parti al conflitto sono invitate in ogni tempo a stabilire di comune accordo segnali, mezzi o sistemi supplementari o differenti che migliorino la possibilità di identificare e di sfruttare pienamente l'evoluzione tecnologica in questo settore.

CAPITOLO I - CARTE D'IDENTITA

Articolo 2 - Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente

1. La carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente, prevista all'articolo 18 paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe:

a) recare il segno distintivo ed essere di dimensioni tali da poter essere messa in tasca;
b) essere fatta di una materia la più duratura possibile
c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale ed inoltre, quando opportuno, nella lingua locale della regione interessata;
d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza di questa data, la sua età al momento del rilascio della carta) nonché il suo numero d'immatricolazione se esiste;
e) indicare in quale qualità il titolare ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo;
f) portare la fotografia del titolare nonché la sua firma o l'impronta del suo pollice, o entrambi;
g) recare il bollo e la firma dell'autorità competente;
h) indicare la data di emissione e di scadenza della carta;
i) indicare per quanto possibile, il gruppo sanguigno del titolare sul verso della carta.

2. La carta d'identità deve essere uniforme per tutto il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, essere dello stesso tipo per tutte le Parti al conflitto. Le Parti al conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1 in un'unica lingua. All'inizio delle ostilità, le Parti al conflitto devono trasmettersi a vicenda un esemplare della carta d'identità da esse utilizzata quando questa carta differisce dal modello della figura 1. La carta d'identità é rilasciata se possibile in due esemplari, uno dei quali essendo conservato dall'autorità emittente, che dovrebbe mantenere il controllo delle carte che ha rilasciato.

3. In nessun caso il personale sanitario e religioso, civile e permanente può essere sprovvisto di carta d'identità. In caso di perdita di una carta, il titolare ha diritto di ottenere un duplicato.

Articolo 3 Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo.

1. La carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo dovrebbe per quanto possibile essere analoga a quella prevista all'articolo 2 del presente Regolamento. Le Parti al conflitto possono ispirarsi del modello della Figura 1.

2. Quando le circostanze precludono il rilascio di carte d'identità analoghe a quella descritta all'articolo 2 del presente Regolamento, al personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, questo personale può ricevere un certificato firmato dall'autorità competente indicante che la persona alla quale é rilasciato é distaccata in quanto personale temporaneo, ed indicante se possibile la durata di questo distacco ed il diritto del titolare a portare il segno distintivo. Il certificato deve indicare il nome e la data di nascita del titolare (oppure, in mancanza di questa data, la sua età al momento del rilascio del certificato), la funzione del titolare nonché il suo numero d'immatricolazione se ne ha uno. Il certificato deve recare la sua firma o l'impronta del pollice o entrambi.

RECTO

(spazio previsto per il nome del paese e dell'autorità che rilascia questa carta)

CARTA D'IDENTITA

	sanitario		PERMANENTE
per il personale		civile	
	religioso		TEMPORANEA

Nome..
....
Data di nascita (o età).......................................
N° d'immatricolazione(eventuale)..............................

Il titolare della presente carta é protetto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dal Protocollo addizionale delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I) in qualità di.....................................
....
....
....

Data di rilascio — Carta N°.

Firma dell'autorità che rilascia la carta

Data di scadenza...

Fig. I: Modello di carta d'identità (formato: 74 mm x 105 mm)

VERSO

Altezza	Occhi	Capelli

Altri segni distintivi o informativi...
....
....

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

Bollo	Firma o impronta del pollice del titolare o entrambe

CAPITOLO II - SEGNO DISTINTIVO

Articolo 4 - Forma

Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) deve essere altrettanto grande di quanto richiesto dalle circostanze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o del leone e del sole, ai modelli della figura 2.

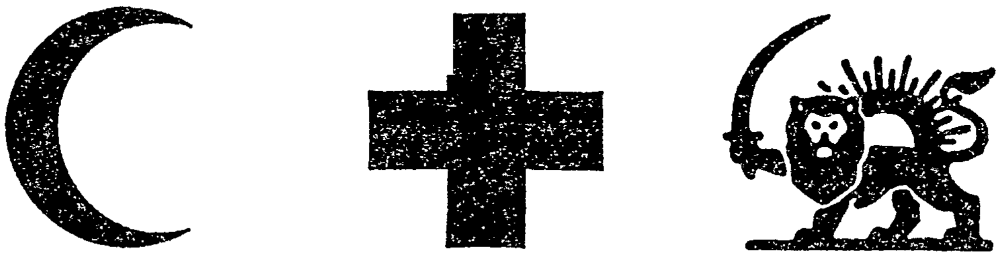


Figura 2: segni distintivi in rosso su fondo bianco

Articolo 5 - Utilizzazione

1- Il segno distintivo é nella misura del possibile apposto su bandiere, una superficie piana o in ogni altro modo adattata alla configurazione del terreno, in modo che sia visibile da tutte le direzioni possibili e dal più lontano possibile, soprattutto a partire da grandi altitudini.

2. Di notte o con visibilità ridotta, il segno distintivo potrà essere rischiarato o illuminato.

3. Il segno distintivo può essere costituito di materiali che lo rendono riconoscibile con mezzi di rilevamento tecnico. La parte rossa dovrebbe essere dipinta su uno strato di apparecchiatura di colore nero alfine di facilitare la sua identificazione, in particolare con strumenti ad infrarossi.

4. Il personale sanitario e religioso che svolge i suoi compiti sul campo di battaglia deve essere equipaggiato nella misura del possibile con copricapo ed indumenti muniti del segno distintivo.

---

* Dal 1980 in poi nessun Stato utilizza più l'emblema del leone e del sole

CAPITOLO III - SEGNALI DISTINTIVI

Articolo 6 - Utilizzazione

1. Tutti i segnali distintivi menzionati in questo capitolo possono essere utilizzati dalle unità e dai mezzi di trasporto sanitari.

2. Questi segnali, che sono a disposizione esclusiva delle unità e dei mezzi di trasporto sanitari, non devono esser utilizzati per altri fini con riserva del segnale luminoso (vedere paragrafo 3 di seguito).

3. In mancanza di un accordo speciale tra le Parti al conflitto benché l'uso di luci azzurre lampeggianti sia riservato all'identificazione di veicoli, battelli ed imbarcazioni sanitarie, tuttavia l'uso di questi segnali non é vietato per altri veicoli, battelli o imbarcazioni

4. Le aeronavi sanitarie temporanee che per mancanza di tempo o a causa delle loro caratteristiche non possono essere contrassegnate con il segno distintivo possono utilizzare i segni distintivi autorizzati nel presente Capitolo.

Articolo 7 - Segnale luminoso

1. Il segnale luminoso consistente in una luce azzurra lampeggiante come definita nel Manuale tecnico di navigabilità dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI) Doc. 9051, é previsto ad uso delle aeronavi sanitarie per segnalare la loro identità. Nessun' altra aeronave può utilizzare questo segnale. Le aeronavi sanitarie che utilizzano la luce azzurra dovrebbero mostrarla in modo tale che questo segnale luminoso sia visibile da tutte le direzioni possibili.

2. In conformità con le disposizioni del Capitolo XIV, paragrafo 4 del Codice internazionale di segnali dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), le imbarcazioni protette dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo dovrebbero mostrare una o più luci azzurre lampeggianti, visibili su tutto l'orizzonte.

3. I veicoli sanitari dovrebbero mostrare una o più luci azzurre lampeggianti visibili da più lontano che sia possibile. Le Alte Parti contraenti ed in particolare le Parti al conflitto che utilizzano luci di altri colori dovrebbero notificarlo.

4. Il colore azzurro raccomandato si ottiene quando il suo cromatismo si trova nei limiti del diagramma cromatico della Commissione internazionale dell'illuminazione (CII) definita con le seguenti equazioni:

limite dei verdi	$y = 0,065 + 0,805x$
limite dei bianchi	$y = 0,400 - x$
Limite dei porpora	$x = 0,133 + 0,600y$

La frequenza raccomandata dei lampeggiamenti luminosi azzurri é di 60 a 100 lampeggiamenti al minuto.

Articolo 8 - Segnale radio

1. Il segnale radio consiste in un segnale di emergenza ed in un segnale distintivo come descritti nel Regolamento delle radiocomunicazioni (RR Articoli 40 e N 40) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

2. Il messaggio radio, preceduto dai segnali d'emergenza e dai segnali distintivi di cui al paragrafo 1, é emesso in inglese ad intervalli appropriati, su una o più delle frequenze previste a tal fine nel Regolamento delle radiocomunicazioni, e contiene i seguenti elementi relativi ai trasporti sanitari:

a) prefisso di appello o altri mezzi ammessi di identificazione;
b) posizione;
c) numero e tipo;
d) itinerario prescelto;
e) durata durante il tragitto e ora prevista di partenza e di arrivo, a seconda dei casi;
f) ogni altra informazione come l'altitudine del volo, le frequenze radioelettriche per le vigilie, le lingue utilizzate, i modi ed i codici di tali sistemi radar secondari di sorveglianza.

3. Per agevolare le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché quelle di cui agli articoli 22,23 e 25 a 31 del Protocollo, le Alte Parti contraenti, le Parti ad un conflitto o una delle Parti ad un conflitto possono definire, in conformità con la tabella di ripartizione delle bande di frequenza che figura nel Regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali che selezionano per queste comunicazioni. Tali frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni in conformità con la procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.

Articolo 9 - Identificazione con mezzi elettronici

1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR) come specificato all'Annesso 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativo all'Aviazione civile internazionale periodicamente aggiornato, può essere utilizzato per identificare e seguire il percorso di un'aeronave sanitaria. Il modo ed il codice SSR da riservare all'uso esclusivo delle aeronavi sanitarie deve essere definite dalle Alte Parti contraenti, dalle Parti al conflitto o da una delle Parti al conflitto, agenti di comune accordo o isolatamente, secondo procedure raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

2. Ai fini dell'identificazione e della localizzazione, i mezzi di trasporto sanitario protetti possono utilizzare risponditori radar normalizzati aeronautici e/o risponditori SAR (search and rescue) marittimi.

I trasporti sanitari protetti dovrebbero poter essere identificati da altre navi o aeronavi provviste di radar di sorveglianza (SSR) mediante il codice emesso da un risponditore radar , ad esempio in modo 3/A, installato a bordo di tali trasporti sanitari.

Il codice emesso dal risponditore radar del trasporto sanitario, dovrebbe essere assegnato dalle autorità competenti e notificato alle Parti in conflitto.

3. I trasporti sanitari possono essere identificati dai sottomarini grazie all'emissione di segnali acustici sottomarini appropriati.

Il segnale acustico sottomarino deve essere costituito dal prefisso d'appello della nave (o ogni altro mezzo riconosciuto d'identificazione dei trasporti sanitari) preceduto dal gruppo YYY emesso in codice morse su una frequenza acustica appropriata, ad esempio 5kHz.

Le Parti al conflitto che intendono utilizzare il segnale d'identificazione acustico sottomarino sopra descritto lo indicheranno il prima possibile alle Parti interessate e confermeranno la frequenza utilizzata, notificando l'impiego delle loro navi-ospedale.

4. Le Parti al conflitto possono, mediante un accordo speciale, adottare tra di loro, per loro proprio uso, un sistema elettronico analogo per identificare i veicoli sanitari ed i battelli e le imbarcazioni sanitarie.

CAPITOLO IV - COMUNICAZIONI

Articolo 10 - Radiocomunicazioni

1. Il segnale d'urgenza ed il segnale distintivo previsti dall'articolo 8 potranno precedere le radiocomunicazioni appropriate delle unità sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario ai fini dell'applicazione delle procedure attuate secondo gli articoli 22 ,23 e 25 a 31 del Protocollo.

2. I trasporti sanitari cui si riferiscono gli articoli 40 (Sezione II, n° 3209) e N° 40 (Sezione III, N° 3214) del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT possono inoltre utilizzare per le loro comunicazioni i sistemi di comunicazione via satellite secondo le disposizioni degli articoli 37, N 37 e 50 di quest'ultimo per il servizio mobile via satellite.

Articolo 11 - Uso di codici internazionali

Le unità ed i mezzi di trasporto sanitari possono inoltre utilizzare i codici ed i segnali stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall' Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione marittima internazionale. In tal caso i codici ed i segnali saranno utilizzati secondo le norme, le prassi e le procedure stabilite da queste Organizzazioni.

Articolo 12 - Altri mezzi di comunicazione

Quando una radiocomunicazione bilaterale non é possibile, potranno essere utilizzati i segnali previsti dal Codice internazionale dei segnali adottato dall'Organizzazione marittima internazionale o nell'Annesso pertinente della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'Aviazione civile internazionale, periodicamente aggiornata.

Articolo 13 - Piani di volo

Gli accordi e le notifiche relative ai piani di volo di cui all'articolo 29 del Protocolle debbono, per quanto possibile, essere formulati secondo le procedure stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Articolo 14 - Segnali e procedure per l'intercettazione delle aeronavi sanitarie

Se un'aeronave intercettatrice é utilizzata per identificare un aeronave sanitaria in volo, o per ingiungere alla stessa di atterrare in applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo, dovrebbero essere utilizzate, dall'aeronave intercettatrice e dall'aeronave sanitaria, le procedure normalizzate d'intercettazione visiva e via radio prescritte all'Annesso 2 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale periodicamente aggiornata

CAPITOLO V - PROTEZIONE CIVILE

Articolo 15 - Carta di identità

La carta di identità del personale della protezione civile di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del Protocollo, é disciplinata dalle disposizioni pertinenti dell'articolo 2 del presente Regolamento.

2. La carta d'identità del personale della protezione civile potrà conformarsi al modello rappresentato alla figura 3.

3. Se il personale della protezione civile é autorizzato a portare armi leggere individuali, le carte d'identità dovrebbero menzionarlo.

RECTO

(spazio previsto per il nome del paese e dell'autorità che rilascia questa carta)

CARTA D'IDENTITA
del personale della protezione civile

Nome...
....
Data di nascita (o età)..................................

N° d'immatricolazione(eventuale)..........................

Il titolare della presente carta é protetto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dal Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I) in qualità di.....................................
....
....
....

Data di rilascio   Carta N°

Firma dell'autorità che rilascia la carta

Data di scadenza......................

Fig. 3: Modello di carta d'identità del personale della protezione civile (formato: 74 mm x 105 mm)

VERSO

Altezza **Occhi** **Capelli**

Altri segni distintivi o informativi...
...
..
Detenzione di armi...

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

Bollo

Firma o impronta del pollice del titolare o entrambe

Articolo 16 - Segno distintivo internazionale

1. Il segno distintivo internazionale della protezione civile previsto all'articolo 66, paragrafo 4, del Protocollo é un triangolo equilatero blu su fondo arancio. E' rappresentato alla figura 4 seguente:

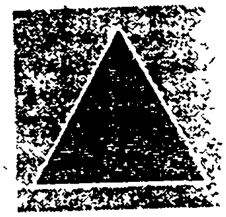


Figura 4: Triangolo blu su fondo arancio

2. Si raccomanda:

a) se il triangolo é apposto su una bandiera , sul bracciale o sul dorsale, che la bandiera, il bracciale o il dorsale costituiscano il fondo arancio;
b) che uno dei vertici del triangolo sia rivolto verso l'alto, in verticale;
c) che nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo arancio.

3. Il segno distintivo internazionale deve essere della grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno deve per quanto possibile essere apposto su bandiere o su una superficie piana visibili da tutte le direzioni possibili e da più lontano che sia possibile. Con riserva di istruzioni dell'autorità competente, il personale della protezione civile deve essere equipaggiato nella misura del possibile con copricapo ed indumenti muniti del segno distintivo internazionale. Di notte, o con visibilità ridotta, il segno può essere rischiarato o illuminato; potrà inoltre essere fatto di materiali che lo rendano riconoscibile dai mezzi tecnici di rilevamento.

CAPITOLO VI - OPERE ED INSTALLAZIONI CONTENENTI FORZE PERICOLOSE

Articolo 17 - Segno speciale internazionale

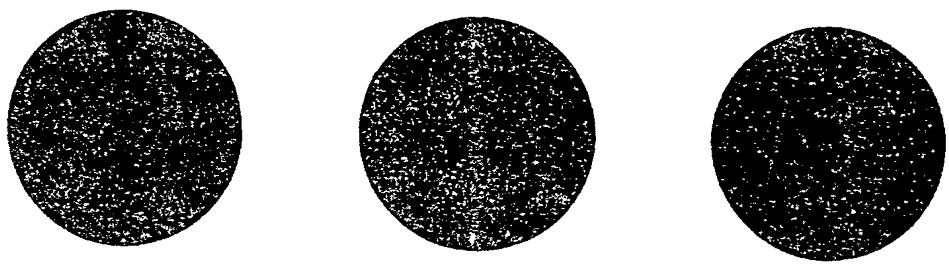
1. Il segno speciale internazionale per le opere e le installazioni contenenti forze pericolose, previsto al paragrafo 7 dell'articolo 56 del Protocollo consiste in un gruppo di tre cerchi arancio vivo di uguale dimensione disposti su uno stesso asse, la distanza tra i cerchi essendo uguale al raggio, secondo la figura 5 di seguito.

2. Il segno deve essere della grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno, quando é apposto su un'ampia superficie, potrà essere ripetuto altrettanto spesso quanto richiesto dalle circostanze. Nella misura del possibile, deve essere apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le direzioni possibil visibile da tutte sia possibile.

3. Su una bandiera, la distanza tra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sarà uguale al raggio dei cerchi. La bandiera sarà rettangolare ed il fondo bianco.

4. Di notte, o con visibilità ridotta, il segno potrà essere rischiarato o illuminato; potrà inoltre essere fatto di materiali che lo rendano riconoscibile dai mezzi tecnici di rilevamento.

Figura 5: Segno speciale internazionale per le opere e le installazioni che contengono forze pericolose.



Certifico che il testo precedente é la copia conforme dell'Annesso I del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali come emendato il 30 novembre 1993 ed in vigore sotto questa forma dal 1 marzo 1994.

Berna, il 7 marzo 1996

per il
Dipartimento Federale degli
Affari Esteri
(Gamma)

Capo della Sezione
dei trattati internazionali

96A4570

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Fort-de-France (Martinica)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vincent Landi, console onorario in Fort-de-France (Martinica), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento della Martinica, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni ed autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Parigi;

8) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4609

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Hamilton (Isole Bermude)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Romano Angelo Erba, console onorario in Hamilton (Isole Bermude), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

8) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4610

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Resistencia (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Maura Rosati in Petrucci, vice console onorario in Resistencia (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di aeromobili,

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili,

7) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4611

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Windsor (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Liliana Scotti Busi, vice console onorario in Windsor (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4612

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Festival dei Due Mondi di Spoleto e Giostra della Quintana di Foligno. (Estrazione del 14 luglio 1996).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Festival dei Due Mondi di Spoleto e Giostra della Quintana di Foligno, avvenuta in Roma il 14 luglio 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie V n. 73930 di lire 2 miliardi abbinato al Rione Giotti e all'opera «The death of the Bishop of Brindisi»;

2) Biglietto serie D n. 34851 di lire 150 milioni abbinato al Rione Ammanniti e all'opera «Forever Tango»;

3) Biglietto serie M n. 24720 di lire 100 milioni abbinato al Rione Croce Bianca e all'opera «Romolo il Grande».

B) *Premi di seconda categoria:*

dodici premi di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie	C	15615		7) Biglietto serie	M	29985
2) Biglietto serie	C	24214		8) Biglietto serie	M	61153
3) Biglietto serie	D	52032		9) Biglietto serie	S	11838
4) Biglietto serie	E	38008		10) Biglietto serie	S	29061
5) Biglietto serie	F	93457		11) Biglietto serie	Z	64263
6) Biglietto serie	G	48030		12) Biglietto serie	AC	11125

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie V 73930 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie D 34851 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie M 24720 L. 1.000.000.

Ai venditori dei dodici premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

96A4581

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto NFR n. 652 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: COLPOGYN nella forma e confezioni 10 ovuli 1 mg; 10 ovuli 0,5 mg; 20 ovuli 1 mg; 20 ovuli 0,5 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ancona-Pontelungo, s.s. Adriatica, km 303.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 ovuli 1 mg:

A.I.C. n. 025851041 (in base 10) 0SNX51 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 11.900 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

10 ovuli 0,5 mg:

A.I.C. n. 025851039 (in base 10) 0SNX4Z (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 6.000 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

20 ovuli 1 mg:

A.I.C. n. 025851066 (in base 10) 0SNX5U (in base 32);

classe «A», prezzo L. 23.700 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

20 ovuli 0,5 mg.

A.I.C. n. 025851054 (in base 10) 0SNX5G (in base 32);

classe «A», prezzo L. 11.900 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione:

ogni ovulo da 1 mg contiene:

principio attivo: estriolo mg 1, eccipienti: polietilenglicole 400, gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

ogni ovulo da 0,5 mg contiene:

principio attivo: estriolo mg 0,5 mg; eccipienti: polietilenglicole 400, gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva durante il climaterio femminile o condizioni di carenza estrogenica. Terapia pre e post-operatoria in climaterio (interventi sulla vagina o per via vaginale) e profilassi nelle esocerviciti erosive di incerta natura.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NCR n 653 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: TANTUM VERDE nella confezione flacone nebulizzatore 15 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, v.le Amelia n 70, cod. fisc. 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Ancona-Pontelungo, s.s. Adriatica, km 303

Confezioni autorizzate n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

flacone nebulizzatore 15 ml,

A.I.C. n 022088088 (in base 10) 0P22DS (in base 32),

classe: «C».

Composizione

100 ml contengono. principio attivo: benzidamina cloridrato g 0,30 (pari a benzidamina g 0,268).

Eccipienti: glicerolo, alcool, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, aroma menta, polisorbato 20, acqua depurata q.b. a ml 100 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. trattamento antinfiammatorio ed analgesico nelle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive. Tantum Verde nebulizzatore è indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 655 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale SENSIFLUOR nella forma e confezione: «Gel» flacone 500 ml e «Gel» flacone 250 ml.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S. Comp. p. a., con sede legale e domicilio fiscale Pomezia (Roma), via del Mare n. 87 cod. fisc. 04708201001.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Parke Davis nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 500 ml:

A.I.C. n. 032018018 (in base 10) 0YK3M2 (in base 32);

classe: «C»;

flacone 250 ml:

A.I.C. n. 032018020 (in base 10) 0YK3M4 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml contengono: principio attivo: sodio fluoruro g 2,72 (pari a ione fluoruro g 1,23); eccipienti: acido fosforico concentrato, xilitolo, saccarina sodica, sodio fosfato, idrossietilcellulosa, sodio benzoato, metilparaben, etilparaben, propilparaben, E 124, E 110, essenza di mandarino, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: fluoroprofilassi topica della carie dentale. Riduzione della ipersensibilità dentinale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale riservato ai medici dentisti. Vietata la vendita al pubblico (art 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4578

Revoca di registrazione di presidi medico chirurgici

Con il decreto di seguito specificato sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoelencati presidi medico chirurgici.

Decreto n. 800 F.1/D/R P. V./D6 del 9 luglio 1996

CHROMOTITRE EIA HIV IgG, registrazione n. 15.089.

titolare registrazione: Alfa Biotech S.p.a.

HIV EIA, registrazione n. 15.492.

HIV - 1 ENV PEPTIDE EIA, registrazione n. 16.311.

KIT HIV-1/2 ENV PEPTIDE EIA, registrazione n. 17.547.

titolare registrazioni: Dasit S.p.a. (già Labsystems OY S.p.a.).

HIV ELISA KIT, registrazione n. 15.162.

titolare registrazione: G. Cremascoli S.r.l.

VIRONOSTIKA ANTI-HIV (già VIRONOSTIKA ANTI-HTLV-III Sistema Microelisa), registrazione n. 15.095.

VIRONOSTIKA HIV MIXT Sistema Microelisa, registrazione n. 17.399.

titolare registrazioni: Organon Teknika S.p.a.

ORTHO HIV-1 Elisa test system, registrazione n. 15.096.

titolare registrazione: Ortho diagnostic systems S.p.a.
ELISA HIV IG, registrazione n. 15.078.
DU PONT HIV-1 Recombinant Elisa, registrazione n. 15.971.
DU PONT HIV-1/HIV-2 Elisa, registrazione n. 16.676.
NEW WESTERN BLOT HIV 1, registrazione n. 17.491.
titolare registrazioni: Sclavo Diagnostics S.r.l.
RETROSCREEN HIV AB, registrazione n. 15.710.
titolare registrazione: S.p.a. Italiana laboratori bouty.
BIOCHROM HIV-1 Elisa, registrazione n. 15.498.
titolare registrazione: S.p.a. - Società prodotti antibiotici S.p.a.

Motivo della revoca: rinuncia delle ditte titolari delle registrazioni.

Il dirigente: G. DELLA GATTA

96A4575

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.20/D19 del 10 luglio 1996

PROTOVIT RAFFORZATO- 40 cpr. laccate - A.I.C.. 004696047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.43/D18 del 9 luglio 1996

DICORTAL - unguento 30 g. - A.I.C. 025805060.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dermalife S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il dirigente: G. DELLA GATTA

96A4576

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile dell'istituto religioso di diritto diocesano denominato «Suore del Bell'Amore», in Palermo.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto all'istituto religioso di diritto diocesano denominato «Suore del Bell'Amore», con sede in Palermo.

96A4572

Estinzione del Monastero delle domenicane, in Camerino

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 17 giugno 1996 è stata conferita efficacia civile all'estinzione del monastero delle domenicane, con sede in Camerino (Macerata), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

96A4573

Approvazione del nuovo statuto del pio sodalizio denominato «Associazione Dame e Damine di San Vincenzo», in Chiavari

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 giugno 1996, è stato approvato il nuovo statuto del pio sodalizio denominato «Associazione Dame e Damine di San Vincenzo», con sede in Chiavari (Genova), allegato sotto la lettera «A» all'atto pubblico in data 9 febbraio 1996 n. 18069 di repertorio per notaio Alberto Piaggio, composto di undici articoli.

96A4574

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999 (codice 036747), 9,50% - 1° febbraio 1996/2001 (codice 036748) e 9,50% - 1° febbraio 1996/2006 (codice 036749).

A norma dei decreti ministeriali 25 gennaio 1996 (art. 16), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, si rende noto che il 22 luglio 1996 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999, 9,50% - 1° febbraio 1996/2001 e 9,50% - 1° febbraio 1996/2006.

96A4569

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 luglio 1996

Dollaro USA	1523,60
ECU	1928,12
Marco tedesco	1024,96
Franco francese	302,39
Lira sterlina	2366,15
Fiorino olandese	912,94
Franco belga	49,754
Peseta spagnola	12,092
Corona danese	265,78
Lira irlandese	2441,42
Dracma greca	6,452
Escudo portoghese	9,957
Dollaro canadese	1113,01
Yen giapponese	13,956
Franco svizzero	1256,06
Scellino austriaco	145,66
Corona norvegese	237,71
Corona svedese	228,53
Marco finlandese	336,56
Dollaro australiano	1201,36

96A4665

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvao con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Nouvelles Bijoux, con sede a Bari, via G. Petroni, 105, già assegnataria del marchio «48 BA», è decaduta dalla concessiopne dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1963 n. 46.

Tale ditta è risultata irreperibile, come comunicato dalla nota n. 31/253 della Regione Carabinieri Puglia - Stazione di Bari Picone. Pertanto si diffida il titolare del suddetto marchio a restituire i punzoni relativi all'ufficio provinciale metrico di Bari.

Si diffidano, altresì, gli eventuali diversi detentori dei suddetti punzoni, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli allo stesso ufficio provinciale metrico di Bari, immediatamente.

96A4613

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale del 9 aprile 1996 si rinnova, per la durata di anni due a decorrere dal 30 gennaio 1996, la concessione mineraria per manganese denominata «Valgraveglia» sita nel territorio del comune di Né (Genova) e di Maissana e Varese Ligure, prov. di La Spezia, di cui è titolare la società Sil. Ma. S r l. con sede località Pian di Fieno, comune di Né (Genova).

Con decreto ministeriale del 20 maggio 1996 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Acqua Puzzola - Villa Contucci» sita nel territorio del comune di Montepulciano (Siena), dell'estensione di ha 191, è intestata alla società «Air Liquide Italia» S r.l., con sede in Milano, via Capecelatro, 69.

Con decreto ministeriale del 20 maggio 1996 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sant'Albino» sita nel territorio del comune di Montepulciano (Siena), dell'estensione di ha 7,8, è intestata alla società «Air Liquide Italia» S r.l., con sede in Milano, via Capecelatro, 69.

96A4580

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: C03X «chimica generale ed inorganica», per la disciplina «chimica generale ed inorganica».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A4588

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L06D «civiltà bizantina», per la disciplina «filologia bizantina».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A4589

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

K01X «elettronica», disciplina indicata «microelettronica»;

H05X «topografia e cartografia», disciplina indicata «topografia»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al traferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A4590

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i sottoriportati insegnamenti su posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

un posto - settore scientifico disciplinare I15E «chimica industriale e tecnologica», per la disciplina «chimica industriale»;

un posto - settore scientifico disciplinare H04X «trasporti», per la disciplina «pianificazione dei trasporti»;

un posto - settore scientifico disciplinare H07A «scienza delle costruzioni», per la disciplina «scienza delle costruzioni».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A4587

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, riguardante: «Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 1996).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «... decreto legislativo 26 ottobre *1996*, n. 504,», leggasi: «... decreto legislativo 26 ottobre *1995*, n. 504,»;

alla pag. 12, all'art. 15, comma 6, dove è scritto: «... *ed al numero 3* sono indicate qualità e quantità della merce scaricata.», leggasi: «... ed *alla lettera c)* sono indicate qualità e quantità della merce scaricata.»;

alla pag. 17, all'art. 27, comma 2, dove è scritto: «... il secondo esemplare dell'originale destinato all'UTF, ... », leggasi: «... il secondo esemplare dell'originale destinato all'UTF; ... ».

96A4598

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 78 del 5 luglio 1994 concernente la specialità medicinale per uso veterinario «VANGUARD 7», alla pagina 22, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce: «Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.», dove è scritto:

«flacone da *5 dosi* numero di A.I.C. 100174010;

flacone da *10 dosi* numero di A.I.C. 100174022;

flacone da *25 dosi* numero di A.I.C. 100174034»,

leggasi:

«*1* flacone da *1 dose* numero di A.I.C. 100174010;

10 flaconi da *1 dose* numero di A.I.C. 100174022;

25 flaconi da *1 dose* numero di A.I.C. 100174034».

96A4499

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento n. 244 del 15 aprile 1996 di modifica eccipienti del prodotto EPOMIN, a pag. 19, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce «Società», dove è scritto: «*Wharton S.r.l., via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna.*», leggasi: «*IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., viale Bianca Maria 31 - 20122 Milano*».

96A4597

Avviso riguardante il comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante i decreti n. 402-403-404/1996 del 26 aprile 1996 di autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni del prodotto GOLAMED DUE, riportati alle pagine 48 e 49 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al primo capoverso, dove è scritto: «È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IODOSAN GOLA, con variazione della denominazione in GOLAMED DUE ...», leggasi: «È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IODOSAN GOLA *SENZA ZUCCHERO,* con variazione della denominazione in GOLAMED DUE ...», inoltre alla voce: «Composizione: principio attivo», dove è scritto: *«Ciclomenolo,* leggasi: *«Cicliomenolo».*

96A4595

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante l'estratto del decreto n. 401 del 26 aprile 1996 di autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni del prodotto GOLAMED, a pag. 48, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla voce «Composizione: principio attivo» dove è scritto: *«ciclomenolo»,* leggasi: *«cicliomenolo»,* inoltre, al primo comma, quarto rigo, dove è scritto: «... con numero autorizzativo *10095* ...», leggasi: «... con numero autorizzativo *10055* ...».

96A4596

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, riguardante: «Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 1996).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, il periodo che inizia con le parole «Esso può consistere:» *deve considerarsi posto di seguito e in via continuativa al periodo precedente dello stesso comma 1;*

alla pag. 5, all'art. 2, comma 1, lettera *d),* dove è scritto: «... e viene trasmesso dal destinatario *dell'autorità* fiscale competente...», leggasi: «... e viene trasmesso dal destinatario *all'autorità* fiscale competente ...»;

alla pag. 7, all'art. 6, comma 1, lettera a), dove è scritto: «... lo stesso giorno dell'*introduzionein* deposito, ...», leggasi: «... lo stesso giorno *dell'introduzione in* deposito, ...»;

alla pag. 8, nella rubrica dell'art. 7, dove è scritto: «Annullamento della spedizione cambio di destinazione e *trasparto* alla rinfusa», leggasi: «Annullamento della spedizione cambio di destinazione e *trasporto* alla rinfusa»;

alla pag. 16, all'art. 26, l'ultimo periodo del comma 5, che inizia con le parole: «Fatte salve le particolari disposizioni ...», deve considerarsi posto di seguito ed in via continuativa al periodo precedente dello stesso comma 5;

alla pag. 20, alla fine della prima colonna, nelle «Note alle premesse» del decreto, l'art. 61, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti le imposte sulla produzione e sui consumi (accise), approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, in seguito all'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1996, deve considerarsi sostituito dal seguente testo:

«Art. 61, comma 2. — Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, *commi 3 e 4,* 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.».

96A4599

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle **spese di spedizione**, a mezzo del **c/c postale n. 387001**. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, **si ricevono in Roma** (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, **accompagnati dal relativo importo.**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 7 0 9 6 *

L. 1.400